



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Aggiornamento degli elenchi istituiti per le necessità dei distaccamenti volontari.

PREMESSA

Con circolare di questa Direzione centrale prot. n. 19815 del 12 marzo 2025, veniva ribadita la possibilità per il personale volontario, iscritto per le necessità delle strutture centrali e periferiche, di poter manifestare al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza la volontà di transitare nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.

D'intesa con l'ufficio del Capo del Corpo, sussiste oggi l'esigenza che venga assicurata una conoscenza in tempo reale dei volontari che siano effettivamente operativi nella provincia, con la conseguente adozione di ogni utile iniziativa volta a riordinare il suddetto elenco, avviando procedure di cancellazione nei casi in cui il volontario non possenga più i requisiti richiesti.

A tal fine, considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, è risalente nel tempo, i casi di cancellazione d'ufficio, individuati dall'articolo 20, sono precisati nella presente circolare, tenendo conto delle criticità che sono emerse sia in sede di attuazione della citata normativa sia in sede di gestione concreta del personale volontario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

CASI DI CANCELLAZIONE

La cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario istituito per le necessità dei distaccamenti volontari è prevista nei seguenti casi e secondo le modalità indicate:

a) DECESSO.

In caso di decesso, il Comandante ove il volontario prestava servizio, appena venuto a conoscenza dell'evento, avrà cura di trasmettere il relativo certificato (rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del defunto o del Comune in cui è avvenuto il suo decesso) all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, con contestuale aggiornamento del programma SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza, ad aggiornare la banca dati del CED.

b) DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE AL COMANDO.

L'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, prevede che il personale volontario può presentare le proprie dimissioni al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza. In tal caso il medesimo dovrà compilare la domanda, utilizzando, esclusivamente, il modello di cui all'allegato "A".

La domanda dovrà essere consegnata al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza, spettando poi al Dirigente dell'ufficio prendere atto delle dimissioni, senza alcuna valutazione discrezionale.

Il formale atto vincolato dovrà essere trasmesso all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, che provvederà a adottare il relativo decreto di dimissioni. Il decreto dovrà, a cura del Comandante ove il volontario ha prestato servizio, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza, ad aggiornare la banca dati del CED.

c) RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ

L'articolo 20, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, prevede che la cancellazione d'ufficio per raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

Si precisa che, ad oggi, per il personale volontario che riveste la qualifica di Vigile, Capo squadra e Capo Reparto, il raggiungimento dei limiti di età è fissato in 60 anni più dodici mesi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

aspettativa di vita; invece, per chi riveste la qualifica di funzionario tecnico antincendi volontario, il raggiungimento dei limiti di età è fissato in 65 anni più dodici mesi di aspettativa di vita.

In tale ipotesi l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, con cadenza bimestrale, estrapola dal CED di questa Direzione Centrale, il personale volontario che, alla data della verifica, ha raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Resta ferma, per tale personale la possibilità, prevista dall'art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di presentare istanza di iscrizione negli elenchi ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il medesimo ufficio comunicherà l'avvenuta cancellazione, per consentire al Comando di appartenenza del volontario l'aggiornamento del programma SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza, ad aggiornare la banca dati del CED.

d) ASSENZA INGIUSTIFICATA DA CORSI PERIODICI DI ADDESTRAMENTO.

L'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, prevede che il personale volontario è tenuto all'addestramento periodico secondo le modalità stabilite dal Comando di appartenenza con cadenza mensile di almeno cinque ore, da svolgere normalmente presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del Capo del distaccamento.

Tale norma trova il suo fondamento nella necessità che tutto il personale volontario, compreso quello con la qualifica di Funzionario tecnico antincendi volontario, assicuri la propria partecipazione ad un addestramento continuo, graduale e progressivo, così da garantire il mantenimento della capacità operativa, per poter compiutamente espletare i compiti d'istituto, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. Sarà cura del Comando fornire indicazioni operative sulle modalità dell'addestramento, in relazione alla qualifica posseduta dal personale volontario.

Tra l'altro, il ruolo fondamentale della formazione, che si estrinseca anche mediante la partecipazioni ai programmi di addestramento, è stato ribadito dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, nella Direttiva del 14 gennaio 2025 il quale, nel riconoscere all'attività formativa lo strumento per rendere le amministrazioni più efficaci, afferma che la formazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

costituisce un attivatore di competenza fondamentale per lavorare in modo più consapevole al fine di conseguire più elevati livelli di performance individuale.

In relazione a quanto sopra, considerato quindi che l'addestramento periodico costituisce un dovere/obbligo cui è tenuto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al fine di assicurare la piena operatività dei distaccamenti volontari, le SS.LL. avranno cura di trasmettere all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, i nominativi del personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, che sia stato assente ingiustificato dagli addestramenti periodici per oltre 6 mesi consecutivi alla data di adozione della presente circolare.

La proposta di cancellazione presuppone una preventiva valutazione discrezionale delle SS.LL., in ordine alla possibilità che il volontario possa essere utilmente recuperato.

Resta inteso che il procedimento di cancellazione ha inizio con la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, redatta secondo il modello di cui all'**allegato "B"**, e deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012, n. 214.

Il volontario ha diritto di accedere agli atti del procedimento detenuti, in originale o in copia, dal Comando di appartenenza o da questa Direzione Centrale, nonché di presentare memorie scritte e documenti.

La proposta di cancellazione deve essere trasmessa a questa Direzione Centrale, Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, utilizzando il modello di cui all' **allegato "C"**, corredata dalla seguente documentazione:

- notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, con espressa indicazione della causale della proposta (**allegato "B"**).
- memorie scritte e documenti presentati dal volontario, nonché ogni utile documentazione riguardante il servizio prestato.

L'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, una volta ricevuti i nominativi del personale volontario che versa nelle condizioni sopra indicate, provvederà a adottare il decreto di cancellazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Il decreto dovrà, a cura del Comandante, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.

e) INCAPACITA' O INSUFFICIENTE RENDIMENTO AD ASSOLVERE I COMPITI D'ISTITUTO ACCERTATI DAL COMANDO.

La mancata partecipazione attiva alle attività del distaccamento di appartenenza, senza giustificato motivo, in modo continuativo, manifesta in modo evidente uno scarso interesse del volontario alle attività istituzionali connesse alla sua iscrizione.

Nei casi di incapacità o insufficiente rendimento è opportuno che la proposta di cancellazione sia valutata dai Comandanti, sulla base di parametri oggettivi individuati unitamente ai Funzionari tecnici antincendio e ai Capi distaccamento, anche in relazione all'organizzazione dei servizi di soccorso (assenza ingiustificata da turni di servizio ed esercitazioni) e all'attività interna dei distaccamenti, nonché alle necessità di manutenzione di beni dell'amministrazione, come impartito dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. Sarà avviato un procedimento per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dall'articolo 26, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

Il Comandante avrà cura di dettare gli obblighi di partecipazione dei Funzionari tecnici antincendi volontari alle attività del Comando e dei distaccamenti volontari con apposite disposizioni

f) MANCATA PARTECIPAZIONE O MANCATO SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE.

L'articolo 9, comma 1, del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, prevede che i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio d'istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico.

È facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.

Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

In relazione a quanto sopra, l'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, prevede come ipotesi di cancellazione:

- la mancata partecipazione al corso di formazione iniziale (rinuncia);
- il giudizio finale di non idoneità conseguito al termine del previsto corso di formazione iniziale.

Qualora si concretizzi una delle ipotesi di cui sopra, l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, acquisita la documentazione da parte del Comando di appartenenza del vigile volontario, procederà a notificare al medesimo la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione. Dopo la notifica della citata comunicazione, verrà adottato il relativo decreto di cancellazione che dovrà, a cura del Comandante, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.

g) SOPRAVVENUTA INIDONEITA' PSICOFISICA PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

L'articolo 20, comma 1, lettera g), del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, prevede quale causa di cancellazione del personale volontario la sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 19 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il personale volontario, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della CMO, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

L'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, acquisita la proposta del dirigente del Comando ove il volontario presta servizio, corredata dalla documentazione predisposta dagli Organi Sanitari competenti, nella quale si attesta che il vigile volontario risulta permanentemente inidoneo per perdita dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale richiesta per l'iscrizione, procederà, per il tramite del Comando a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

Ricevuta dal Comando copia della notifica della citata comunicazione, verrà adottato il relativo decreto di cancellazione che dovrà, a cura del Comandante, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

h) IPOTESI DI CONDANNA PER REATI DOLOSI

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur non essendo vincolato da un rapporto d'impiego con l'Amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'avanzamento all'interno del suddetto Corpo deve necessariamente possedere determinati requisiti morali e di condotta riconducibili, come nel caso del personale permanente, a quelli previsti per i dipendenti pubblici che esercitino competenze istituzionali.

Pertanto, nelle ipotesi di una condanna penale per delitto doloso commesso dal personale volontario, l'ordinamento prevede espressamente la radiazione dagli elenchi, senza necessità di un preventivo procedimento disciplinare (art. 20 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'art. 11 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

Sulla base di tali disposizioni nell'ipotesi in cui il personale volontario subisca una condanna in via definitiva incorre *de plano* nella radiazione immediata dagli elenchi del personale volontario, senza che residui, in capo all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali alcun margine di discrezionalità nel disporre o meno tale cancellazione.

Pertanto, in tali ipotesi, l'Ufficio sopra indicato adotterà il relativo decreto di cancellazione (atto vincolato) che dovrà, a cura del Comandante, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.

i) ASSENZA INGIUSTIFICATA AGLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE.

Si richiama l'attenzione sulla posizione del personale volontario che rifiuta o omette di sottoporsi ai controlli ai fini della incondizionata idoneità all'attività di soccorso tecnico urgente, così come previsto dal protocollo sanitario vigente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco valevole anche per la componente volontaria, ai fini dell'aggiornamento del Libretto Sanitario individuale di rischio (LISER).

In tali situazioni il personale volontario non potrà svolgere le attività cui è preposto e dovrà essere immediatamente diffidato ad eseguire gli accertamenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

L'atto di diffida, redatto secondo il modello di cui all'**allegato "D"**, dovrà prevedere che, **superati i sei mesi**, un nuovo rifiuto o una nuova omissione determinerà l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco configurandosi, come nell'ipotesi prevista nella lettera d), uno scarso interesse del volontario alle attività istituzionali connesse alla sua iscrizione.

Qualora si concretizzi una delle ipotesi di cui sopra, l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, acquisita la documentazione da parte del Comando di appartenenza del vigile volontario procederà, per il tramite dello stesso, a notificare al medesimo la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

Dopo la notifica della citata comunicazione, verrà adottato il relativo decreto di cancellazione che dovrà, a cura del Comandante, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione Centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.

j) SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITA'

L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, individua i casi di incompatibilità che non consentono l'iscrizione nell'elenco del personale volontario quali:

1. personale di ruolo in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
3. amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Nelle ipotesi previste al punto 1), l'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali provvede all'adozione del decreto di cancellazione che dovrà, a cura del Comandante ove il volontario ha prestato servizio, essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Nell'ipotesi prevista al punto 2), il personale volontario, entro 15 giorni dalla data di assunzione nelle Forze armate, Forze di polizia e in altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti agli Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti, dovrà presentare domanda di dimissioni, secondo le modalità prevista alla lettera b) della presente circolare.

Il personale volontario, nel solo caso in cui dovesse venir meno la causa di incompatibilità di cui al punto 2) potrà, previa valutazione da parte dell'Ufficio per la Gestione dell'anagrafe delle prestazioni e per le attività assistenziali, essere reiscritto, a domanda, nell'apposito elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, nella medesima qualifica e manterrà eventuali abilitazioni già conseguite. Sarà cura del Comandante, nel caso di specie, valutare la tipologia di corso di formazione da seguire (corso 120 ore ovvero re training).

Nell'ipotesi in cui il volontario ometta di procedere secondo le modalità sopra indicate, il Comandante avrà cura di comunicare all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, l'assunzione presso altra amministrazione pubblica.

L'Ufficio di cui sopra, ricevuta la documentazione provvederà all'adozione del decreto di cancellazione.

Il decreto dovrà, a cura del Comandante ove il volontario ha prestato servizio, dovrà essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.

Nell'ipotesi prevista al punto 3), il Comandante ove venga a conoscenza che il personale volontario rivesta la carica di amministratore di società, sia titolare di impresa che produce, installa, commercializza impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e sia titolare di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio), dovrà trasmettere tempestivamente la documentazione acquisita all'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali che procederà, per il tramite del Comando di appartenenza, a notificare al medesimo la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

Dopo la notifica della citata comunicazione, verrà adottato il relativo decreto di cancellazione che dovrà essere notificato all'interessato, con contestuale aggiornamento del SIPEC. Questa Direzione centrale provvederà, per la parte di sua competenza ad aggiornare la banca dati del CED.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Si coglie l'occasione per sensibilizzare i Sigg. Comandanti affinché il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cancellato dall'elenco, consegna le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione per lo svolgimento dei servizi d'istituto nonché l'apposita tessera di riconoscimento rilasciata, rilasciati ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

Nelle more della predisposizione di una procedura informatizzata che consenta al personale volontario di tenere aggiornata la propria posizione giuridica riguardo agli obblighi cui è tenuto nei confronti del Corpo Nazionale, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella presente circolare e assicurare che negli elenchi istituiti per le necessità dei distaccamenti sia iscritto esclusivamente il personale che sia realmente operativo e, in particolare, che sia in regola con i turni di servizio e gli addestramenti periodici, con i controlli finalizzati alla incondizionata idoneità all'attività di soccorso tecnico urgente e non versi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76, questa Direzione centrale, per il tramite dell'Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali, provvederà con cadenza trimestrale a richiedere l'aggiornamento delle attività svolte in relazione alla lettera d).

All'esito delle verifiche disposte con la circolare di questa Direzione Centrale, prot. n. 70522 del 25 settembre 2025, con cadenza annuale, si procederà a richiedere al personale volontario del Corpo, per il tramite dei Comandi, la compilazione del modello di autodichiarazione, da rendersi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale deve risultare l'assenza di alcuna causa di incompatibilità (lettera j, n.3).

Al fine di assicurare la massima diffusione della presente circolare, si prega di comunicare quanto sopra al personale volontario in servizio presso codesti uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca

PD LG PALAZZO *Blancini*
ASS. ROSSI *Roma*